

Emergenza Coronavirus

NOTA DELLA STRUTTURA NAZIONALE DONNE E POLITICHE DI PARITÀ E DI GENERE

a cura di Antonella Iachetti

NOVITÀ E AGGIORNAMENTI: MESSAGGIO INPS N. 1621 DEL 15 APRILE 2020 E MESSAGGIO INPS N. 1648 DEL 16 APRILE 2020

NUOVI CHIARIMENTI INPS SU CONGEDO PARENTALE SPECIALE

Riferimenti

Messaggio Inps n. 1621 del 15 aprile 2020, “Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo Covid-19 di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità”; Messaggio Inps n. 1648 del 16 aprile 2020.

L’Inps, con il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti relativamente alla fruizione del **congedo parentale speciale** (definito dall’Inps come “congedo Covid-19”), specificando, fra l’altro, le diverse incompatibilità, la possibilità di conversione delle ferie/permessi già fruiti dal 5 marzo in poi, in congedo Covid-19, l’utilizzo del congedo in caso di genitori separati o divorziati.

CONGEDO

Il **congedo parentale speciale** (per maggiori informazioni sul congedo parentale speciale vedi **EMERGENZA COVID 19: MISURE DI CONCILIAZIONE E SOSTEGNO PER FAMIGLIE E LAVORATRICI/LAVORATORI DIPENDENTI SETTORE PRIVATO**) è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D.L. Cura Italia al fine di permettere ai genitori di occuparsi dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Trattasi di un congedo di massimo 15 giorni totali per nucleo familiare (e non per ogni figlio), riconosciuto alternativamente a entrambi i genitori, la cui fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

TERMINE DI UTILIZZO

Il **congedo parentale speciale** può essere utilizzato per tutto il “periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado”: quindi, attualmente, fino al 3/5/2020 in base alle disposizioni del DPCM del 10/4/2020. L’Inps ha di conseguenza al momento aggiornato la procedura per richiedere il congedo fino alla data del 3 maggio 2020, così come comunicato con il messaggio n. 1648 del 16/4/2020.

CONVERSIONE PERMESSI O FERIE

È prevista la possibilità di convertire i giorni di permesso o ferie goduti dal 5 marzo in poi in **congedo parentale speciale** (entro ovviamente il limite massimo di 15 giorni). Infatti, l’Inps ha chiarito che è possibile presentare domanda di congedo Covid-19 riferita a periodi pregressi a partire dalla data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni; ovviamente tale possibilità è riservata ai lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo fino alla fine della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ma che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie).

Il **congedo parentale speciale** può essere frazionato a giorni ed è computato con le stesse modalità del congedo parentale ordinario.

GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI

Le persone iscritte nello stesso stato di famiglia, ai fini della richiesta del *congedo parentale speciale*, sono considerate quale “nucleo familiare” del genitore richiedente il congedo che, appunto, è formato dai soggetti componenti la famiglia anagrafica nel periodo di fruizione del beneficio.

Si considera famiglia anagrafica l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti o aventi dimora abituale nello stesso comune (Art. 4, Dpr n. 223/89).

I coniugi separati o divorziati che continuano a risiedere nella stessa abitazione, fanno parte dello stesso nucleo familiare anche se risultano su due stati di famiglia distinti. Di conseguenza, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, sarà necessario che:

➤ abbiano due diverse residenze

oppure

➤ sia stato disposto l'affido esclusivo dei minori a uno solo dei genitori.

IMPORTANTE

Nel caso di affido esclusivo a un solo genitore, il *congedo parentale speciale* potrà essere fruito solo da quest'ultimo, a prescindere dalla causale di assenza dell'altro genitore.

INCOMPATIBILITÀ

Secondo quanto chiarito dall'Inps, il *congedo parentale speciale* non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, inoltre lo stesso è **incompatibile con**:

- ✓ la **richiesta del Bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting**, sia che sia stata presentata dallo stesso genitore che richiede il congedo sia che sia stata presentata dall'altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare;
- ✓ il **congedo parentale ordinario** fruito contemporaneamente, negli stessi giorni e per lo stesso figlio, da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare. È invece possibile fruire del congedo parentale ordinario nei giorni in cui non si fruisce del *congedo parentale speciale*;
- ✓ i **riposi giornalieri della madre o del padre** fruiti contemporaneamente, negli stessi giorni, da parte dell'altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare e per lo stesso figlio (trattasi dei riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs. n. 151/2001, cosiddetti riposi per allattamento);
- ✓ la **cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa**. Infatti, il *congedo parentale speciale* non può essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo, né nel caso in cui l'altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l'attività o il rapporto di lavoro. Inoltre, nell'ipotesi in cui, durante la fruizione del periodo di *congedo parentale speciale*, intervenga cessazione dell'attività lavorativa, la fruizione del congedo viene interrotta e le giornate successive alla cessazione del rapporto di lavoro non potranno essere né computate né indennizzate come congedo;
- ✓ gli **strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa** percepiti contemporaneamente, negli stessi giorni, da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare (per esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpl e DIS-COLL.). Nello specifico, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'incompatibilità vi è solamente e limitatamente ai giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata; mentre, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro (continuando quindi a prestare attività lavorativa benché con orario ridotto), l'altro genitore potrà fruire del *congedo parentale speciale*.

ATTENZIONE!

È prevista la possibilità di fruire del *congedo parentale speciale*, con facoltà di astenersi dal lavoro e percepirne la relativa indennità, anche da parte del genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale, durante il periodo di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. Ovviamente, i due diversi trattamenti economici (ovvero l'indennità per *congedo parentale speciale* e l'integrazione salariale) non sono fra loro cumulabili: la scelta di un beneficio/trattamento, farà venir meno l'altro trattamento economico.

COMPATIBILITÀ

La fruizione del *congedo parentale speciale* è, invece, compatibile con:

- la **malattia dell'altro genitore** appartenente allo stesso nucleo familiare. Così come, in caso di malattia di un genitore, l'altro può fruire del congedo parentale ordinario;
- il **congedo di maternità/paternità** dell'altro lavoratore dipendente, per altro figlio. Nello specifico, qualora ci siano più figli nel nucleo familiare (oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità), l'altro genitore potrà fruire del *congedo parentale speciale* per la cura degli altri figli. Vi è, invece, incompatibilità di fruizione fra il congedo di maternità/paternità del lavoratore dipendente e la fruizione del *congedo parentale speciale* da parte dell'altro genitore, per lo stesso figlio;
- la **prestazione di lavoro in modalità smart-working** dell'altro genitore;
- la **fruizione di ferie**, negli stessi giorni, dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare;
- la **fruizione contemporanea** (negli stessi giorni) **dell'aspettativa non retribuita** da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare. Sul punto l'Inps chiarisce che il soggetto che beneficia dell'aspettativa non retribuita non può essere qualificato come disoccupato o non occupato in quanto il rapporto di lavoro continua comunque a sussistere (con diritto alla conservazione dello stesso): in detta ipotesi, infatti, vi è una sospensione del rapporto di lavoro e non una cessazione dello stesso;
- il **lavoro part-time** e con il lavoro intermittente (anche durante le giornate di pausa contrattuale) dell'altro genitore;
- la **percezione delle indennità** di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del DL n. 18/2020 (per esempio indennità per lavoratori autonomi, per professionisti, stagionali ecc), sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell'altro genitore presente nel nucleo familiare;
- la **sospensione obbligatoria dell'attività da lavoro autonomo** disposta durante il periodo di emergenza per Covid-19, trattandosi di una ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa e non di una cessazione dell'attività.

CUMULABILITÀ BENEFICI PER GENITORI DI FIGLI DISABILI

È possibile cumulare nell'arco dello stesso mese, anche per lo stesso figlio, il congedo parentale speciale per figli disabili con l'estensione del numero delle giornate di permesso retribuito per assistenza ai familiari disabili ex art. 33 L. 104 (così come previsto dall'art. 24 del D.L. Cura Italia) nonché ovviamente con i permessi ordinari di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92. Così come, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile cumulare nell'arco dello stesso mese il congedo parentale speciale per figli disabili con il prolungamento del congedo parentale (ex art. 33 del D.lgs. n. 151/2001) e con il congedo straordinario per assistenza disabili (ex art. 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001), anche per lo stesso figlio.

L'Inps ha infine chiarito che, trattandosi di benefici diretti a salvaguardare situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l'utilizzazione di un solo istituto, è possibile fruire del *congedo parentale speciale* nelle stesse giornate in cui l'altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs. n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

PER MAGGIORI DETTAGLI E/O INFORMAZIONI CONSULTARE IL MESSAGGIO INPS N. 1621 DEL 15 APRILE 2020 E IL MESSAGGIO INPS N. 1648 DEL 16 APRILE 2020

Roma, 16 aprile 2020



**STRUTTURA NAZIONALE
DONNE E POLITICHE DI PARITÀ E DI GENERE**

